



CITTÀ DI CAPRI
Città metropolitana di Napoli

**REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE
AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DI CORTESIA
DEI CLIENTI DELLE STRUTTURE TURISTICHE**

INDICE

Articolo 1 **Principi generali**

Articolo 2 **Campo di applicazione**

Articolo 3 **Requisiti per lo svolgimento del trasporto di cortesia**

Articolo 4 **Ambiti operativi**

Articolo 5 **Caratteristiche delle autovetture**

Articolo 6 **Sanzioni**

Articolo 7 **Abrogazioni di norme precedenti**

Articolo 8 **Entrata in vigore**

Articolo 9 **Disposizioni transitorie**

Articolo 1

Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistico ricettive (svolte in forma imprenditoriale), delle agenzie di viaggio e turismo, dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari aventi sede sull'isola di Capri.
2. Tenuto conto dell'incidenza sulla sicurezza della circolazione stradale dell'intenso traffico veicolare dovuto all'elevato numero di veicoli in circolazione nelle limitate infrastrutture viarie dell'isola di Capri, il presente regolamento pone obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cortesia dei clienti al fine di garantire la sicurezza dei trasportati.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Alle strutture ricettive (svolte in forma imprenditoriale), alle agenzie di viaggio e turismo, ai pubblici esercizi e agli stabilimenti balneari aventi sede sull'isola di Capri è consentito il trasporto dei clienti solo se è esercitato a titolo di cortesia, strettamente connesso, collaterale e strumentale alle proprie attività, con autovetture di propria esclusiva proprietà o noleggiate, immatricolate ad uso proprio ai sensi del Codice della Strada.
2. Per le attività d'impresa diverse da quelle sopra indicate è espressamente vietato il trasporto di cortesia dei propri clienti.

Articolo 3

Requisiti per lo svolgimento del trasporto di cortesia

1. Le autovetture adibite all'esercizio del trasporto di cortesia per i clienti delle strutture turistico ricettive (svolte in forma imprenditoriale), delle agenzie di viaggio e turismo, dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari, sono dotate di una targa identificativa metallica posteriore, inamovibile, recante lo stemma della Città di Capri, un numero progressivo e il nome dell'impresa di riferimento.
2. La targa identificativa viene rilasciata, previa idonea richiesta dell'impresa interessata, dal Settore Polizia Municipale della Città di Capri, a seguito di verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento per il trasporto di cortesia dei clienti.

Articolo 4

Ambiti operativi

1. Il trasporto di cortesia per i clienti delle strutture turistico ricettive (svolte in forma imprenditoriale), delle agenzie di viaggio e turismo, dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari può essere effettuato esclusivamente dalla sede dell'impresa ubicata nell'isola di Capri al Porto commerciale, al Porto Turistico, alle aree di stazionamento per gli autobus di linea e dei taxi e viceversa, fermo restando il divieto di ingresso nella zona a traffico limitato di Via Roma.
2. Con uno o più successivi provvedimenti, il Comando di Polizia Locale della Città di Capri potrà individuare le aree di sosta delle autovetture per il trasporto di cortesia dei clienti per il tempo

strettamente necessario per il carico e lo scarico dei trasportati nonché potrà prevedere ulteriori limitazioni per la circolazione delle autovetture per il trasporto di cortesia dei clienti in tratte stradali caratterizzate da particolare intensità del traffico veicolare.

Articolo 5 Caratteristiche delle autovetture

1. Oltre alle prescrizioni dell'art. 3, le autovetture adibite al trasporto di cortesia per i clienti delle strutture turistico ricettive (svolte in forma imprenditoriale), delle agenzie di viaggio e turismo, dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari devono avere una larghezza massima di cm 175.

2. Il trasporto di cortesia con autovetture, quale servizio gratuito strettamente connesso, collaterale e strumentale alle attività delle strutture ricettive 4 stelle o superiori, può essere esercitato da dette strutture con una sola ulteriore autovettura di dimensioni superiori a quelle previste dal comma 1 e, in tal caso, esclusivamente per gli arrivi e per le partenze dal Porto commerciale e dal Porto turistico.

Articolo 6 Sanzioni

1. Chiunque svolge il trasporto di cortesia dei propri clienti in violazione delle previsioni contenute nel presente regolamento soggiace alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui all'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Le sanzioni di cui al precedente comma sono applicate in osservanza del procedimento sanzionatorio descritto nel Titolo VI del Codice della Strada.

Articolo 7 Abrogazione di norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate all'Amministrazione comunale, contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze, che siano in contrasto, difformi da o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° Giugno 2025.

Art. 9 Disposizioni transitorie

Fino al 31 dicembre 2025, per soddisfare le esigenze rappresentate dalle strutture ricettive alberghiere dell'isola e per garantire un ragionevole periodo di adeguamento alle nuove disposizioni previste dal presente regolamento, in deroga all'articolo 5 è consentito:

- a) l'utilizzo di n. 3 veicoli eccedenti la larghezza dei 175 cm alle strutture di categorie 4 stelle e superiori;
- b) l'utilizzo di numero n. 1 veicolo per le restanti categorie alberghiere.